

Registro determinazioni n. 1887  
Documento composto da n. 12 pagine  
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005



# COMUNE DI TREVISO

---

area: I

codice ufficio: 651 SERVIZIO AMMINISTRATIVO MUSEI E BIBLIOTECHE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE, MUSEI E TURISMO  
DEL 18/11/2019

OGGETTO: Restauro ciclo pittorico "le storie di Otinel" - Affidamento ex art. 36, co.1, lett. a

Onere: € 11300 = IVA compresa.

Premesso che:

fra i compiti istituzionali del Servizio Musei - Settore Biblioteche, Musei e Turismo rientra la necessità di eseguire periodici interventi di conservazione, manutenzione e restauro delle opere collocate nei diversi spazi espositivi e presenti nelle raccolte museali;

dal periodico monitoraggio interno è emersa l'esigenza di provvedere, con relativa urgenza, al restauro conservativo del ciclo pittorico trecentesco "*Le storie di Otine*" esposto nella Sala 01 della Pinacoteca dei Musei Civici di Treviso - Sede di Santa Caterina, quale raro esempio di narrazione in pittura di un poema cavalleresco in lingua franco - veneta, nonché opera caratterizzante il percorso museale;

Preso atto che:

la famiglia Contento, nella figura del notaio Matteo Contento - suo portavoce - ha in più occasioni manifestato la volontà di promuovere un intervento di restauro in memoria del proprio caro estinto Roberto Contento (figura di spicco del contesto trevigiano, amante dell'Arte e, nello specifico, interessato alle opere presenti nel territorio locale) come da corrispondenza intercorsa tra il Servizio Musei ed il succitato notaio, disponibile presso l'ufficio Conservazione del Comune di Treviso;

Preso altresì atto che:

la summenzionata famiglia Contento ha espressamente richiesto di poter finanziare (anche parzialmente, in considerazione della natura e complessità dell'intervento successivamente concordato) per proprio conto il restauro di un'opera in proprietà dei Musei Civici di Treviso, per un importo complessivo (IVA inclusa) non superiore a € 7.000,00, tramite accordi personali con il professionista valutato idoneo all'espletamento dei lavori e liquidazione diretta dello stesso a seguito di puntuale individuazione dell'opera in proprietà dei Musei civici del comune di Treviso da sottoporre al sopracitato intervento;

Preso pertanto atto che:

in conformità al monitoraggio periodico interno sullo stato conservativo delle opere in proprietà del comune di Treviso, di cui sopra, il conservatore dei Musei civici di Treviso ha proposto alla famiglia Contento di sottoporre all'intervento di restauro di cui alla presente Determinazione il succitato ciclo pittorico trecentesco denominato "*Le storie di Otine*";

Considerato poi:

il riscontro favorevole, in tal senso, della stessa famiglia Contento;

Ricordati quindi:

l'importanza ed il pregio del ciclo pittorico sopra citato, come meglio sopra precisati;

Considerato pertanto, di concerto con la famiglia Contento:

di individuare e incaricare, per l'esecuzione del relativo intervento di restauro, un professionista abilitato, di comprovata esperienza nella trattazione di cicli pittorici e, in particolare, qualificato nel restauro degli affreschi, stante l'estrema delicatezza dell'opera "*Le storie di Otine*";

Visionata pertanto:

la proposta di intervento di restauro conservativo trasmessa alla famiglia Contento e, per conoscenza, al Servizio Musei, disponibile agli atti, dal restauratore Andrea Libralesso, C.F.

LBRNDR50H27L736P, P.IVA. 02639920277, 68/B, con laboratorio sito in Via Villetta 68/B, 30030, Salzano (VE), ritenuta opportuna dalla famiglia Contento e considerata idonea dal conservatore dei Musei civici di Treviso, per un importo complessivo di € 18.300,00 comprensivo di IVA, in linea con gli attuali prezzi di mercato per operazioni di restauro rientranti nella medesima categoria e tipologia;

Ricordato:

dalla famiglia Contento di poter contribuire all'intervento di restauro sopra proposto per l'importo massimo di € 7.000,00 comprensivo di IVA, con conseguente impossibilità di liquidazione integrale del restauratore Andrea Libralesso appena citato per la somma complessivamente richiesta pari ad € 18.300,00 (IVA inclusa), con conseguente interruzione dell'intervento di restauro considerato necessario per l'ottimale conservazione del ciclo pittorico "*Le storie di Otinel*";

Valutata quindi:

l'opportunità, da parte del comune di Treviso, di considerare possibile una partecipazione in quota parte al finanziamento dell'intervento di restauro del ciclo pittorico "*Le storie di Otinel*" previamente concordato tra la famiglia Contento ed il restauratore Andrea Libralesso sopra individuato per il rimanente importo pari ad € 11.300,00 (IVA inclusa) così da consentire l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, nella loro completezza, senza soluzione di continuità;

Richiesta pertanto:

al restauratore Andrea Libralesso, C.F. LBRNDR50H27L736P, P.IVA. 02639920277, con laboratorio sito in Via Villetta 68/B, 30030, Salzano (VE), la formale predisposizione di due differenti preventivi da intestare rispettivamente:

- alla famiglia Contento (nello specifico al suo portavoce, il notaio Matteo Contento) per l'importo di € 7.000,00 (IVA inclusa) con trasmissione, per opportuna conoscenza, al comune di Treviso, Servizio Musei,

- al comune di Treviso, Servizio Musei, per l'importo di € 11.300,00 (IVA inclusa),

per l'importo complessivo di € 18.300,00 (IVA inclusa), pari alla somma preventivata nella proposta di intervento di restauro inizialmente formulata dallo stesso restauratore, in precedenza citata, con conseguente acquisizione di entrambi agli atti del Servizio Musei prot. n. 0091338/2019;

Ritenuto quindi, in considerazione di ciò, altresì opportuno:

sottoporre a formale valutazione della Giunta comunale la come sopra strutturata richiesta di finanziamento (parziale) proposta dalla famiglia Contento, per l'importo massimo di € 7.000,00 IVA inclusa sul totale complessivo d'intervento di restauro conservativo del ciclo pittorico "*Le storie di Otinel*" (€ 18.300,00 IVA inclusa), come da preventivi acquisiti agli atti del Servizio Musei prot. n. 0091338/2019, trattandosi di opera d'arte in proprietà del comune di Treviso;

Ritenuto inoltre di:

sottoporre a formale valutazione della Giunta comunale l'opportunità di affidare, anche in eventuale deroga al ricorso del Mercato Elettronico - MePA - per ragioni di maggiore e migliore garanzia di risultato e continuità di intervento la prosecuzione del medesimo restauro, per la quota parte non sostenibile autonomamente dalla famiglia Contento, ad un operatore economico qualificato, identificabile anche nello stesso professionista già previamente individuato per l'importo interamente a carico della suddetta famiglia Contento (pari ad € 7.000,00 IVA inclusa), con onere a

gravare su budget interno del Servizio Musei (pari ad € 11.300,00 IVA inclusa), previa verifica della disponibilità di bilancio e della conseguente copertura finanziaria nel relativo capitolo di spesa;

Preso atto:

della valutazione quindi resa e della decisione conseguentemente presa nella seduta del 03.09.2019 da parte della Giunta comunale, a mezzo Comunicazione n. 702, in base alla quale la proposta di finanziamento parziale veicolata dalla famiglia Contento (pari a € 7.000,00 IVA inclusa) per l'intervento di restauro da eseguirsi sul ciclo pittorico "Le storie di Otinel" viene "accettata e approvata" ed in considerazione della quale viene altresì reso parere favorevole alla possibilità di affidare per la rimanente quota parte il completamento del medesimo intervento ad un professionista qualificato, con onere a carico del comune di Treviso per l'importo complessivo pari ad € 11.300,00 (IVA inclusa) a valere sul capitolo di spesa 247121/040 - Musei civici - interventi diversi beni mobili - Musei civici - conservazione raccolte - IVA - AA, anche in deroga al ricorso del Mercato Elettronico - MePA, debitamente motivato, a fronte della preminente necessità di garantire la regolare esecuzione del restauro senza soluzione di continuità, nel rispetto di un risultato omogeneo ed armonioso;

Considerati quindi, nell'ordine di pertinenza ed emanazione:

il D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ed in particolare l'art. 1, co. 3, il quale prevede che "Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione", e l'art. 30 comma 1), il quale sancisce che "Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza" e, altresì, gli artt. 21 e 29 del medesimo Codice, relativi alla necessaria acquisizione dell'autorizzazione di inizio lavori rilasciata da parte dei competenti uffici MiBAC, per il tramite della relativa Soprintendenza territoriale, in ottemperanza a quanto prescritto e stabilito con riferimento all'esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere sui beni culturali;

il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare l'art. 192, co. 1, lett. a) b) c) il quale prescrive che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

il D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento all'art. 32, co. 2 il quale precisa, in accordo con la normativa in estratto al punto precedente, qui sopra ripresa, che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"; all'art. 37, co. 1, nel quale si definisce che "le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38";

Considerati altresì, sempre con riferimento al sopracitato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

l'art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;  
l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;  
l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;  
l'articolo 80 sui motivi di esclusione;

Considerati inoltre:

l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e l'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia - rispettivamente - di obblighi di trasparenza dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture ed anticorruzione;

Richiamate:

le Linee Guida ANAC pubblicate all'indirizzo internet [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it), con particolare riferimento alle Linee Guida n. 4 come aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 e, nello specifico, ai punti:

- a) 4.2.1. sul possesso dei requisiti generali e speciali;
- b) 4.2.2; 4.2.3 sugli affidamenti diretti superiori a € 5.000,00 fino a € 40.000,00, previa e consigliata consultazione del Mercato Elettronico come da art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art 1, comma 130 della Legge 145/2018, che segue, nelle quali si fa onere alla Stazione Appaltante di procedere, prima della stipula contrattuale, *“alla consultazione del casellario ANAC; verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici; requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività”*, con espressa indicazione - nel contratto di affidamento - di *“espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti [...] la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta”*;

Richiamati inoltre ed in aggiunta:

l'art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art 1, comma 130 della Legge 145/2018, che così recita: *“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'[articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207](#). Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.”*;

l'art. 1, comma 1, del D.L. 6.7.2012 n. 95 conv in Legge n. 135/2012 che così recita: *“i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti*

*stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto";*

Visti:

il D.Lgs n.118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 42/2009, così come corretto ed integrato dal D.lgs. 126/2014, con particolare riferimento all'allegato 4/2;

la Legge n. 136/2010 ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi" e art. 37 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

il D.Lgs. n. 66 del 24/04/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" che all'art.25 prevede l'estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A. dal 31 marzo 2015;

la Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge finanziaria di stabilità 2015) e successivo decreto di attuazione con nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment);

D.M. n. 55 del 03/04/2013, che prevede l'obbligo per i fornitori della P.A. di emettere fatture in forma esclusivamente elettronica;

Visti inoltre:

la DCC n.52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n.328 del 12.11.2018;

la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;

la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2019/2021;

il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017, e ss. mm. ii;

il Regolamento dei controlli interni, con particolare riferimento all'art. 2, a garanzia della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;

il Regolamento dei procedimenti di appalti e contratti, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 01.03.2019, con particolare riferimento all'art. 7, co. 3 secondo il quale "*In caso di affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro la determina a contrarre coincide con la determina di affidamento, fermo restando l'obbligo di acquisire almeno due preventivi di spesa e di dar conto dell'iter procedimentale di individuazione dell'operatore economico selezionato, anche con riguardo al rispetto del principio di rotazione*", ed all'art. 10, co. 1 nel quale si precisa che "*Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente nello scambio di proposta e accettazione*";

Richiamato:

il provvedimento del Sindaco n. 118472 del 07/08/2019 di conferimento dell'incarico di dirigente ad interim del Settore Biblioteche Musei e Turismo al dott. Lorenzo Traina;

Rilevato che:

il lavoro richiesto in premessa - per sua natura e tipologia (restauro conservativo/manutentivo del ciclo pittorico raffigurante *"Le storie di Otine"*) non rientra - ad oggi - tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte da CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/99 di cui ai punti sopra citati e specificati;

altresì che, a seguito di esplorazione del mercato ed indagine e verifica degli operatori economici abilitati all'esecuzione di interventi di restauro registrati nel portale del Mercato Elettronico (MePA) non rientra ad oggi il restauratore Andrea Libralesso (C.F. LBRNDR50H27L736P, P.IVA. 02639920277), con laboratorio sito in Via Villetta 68/B, 30030, Salzano (VE);

Ripreso quindi:

l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"*;

Ripreso inoltre il succitato art.1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art 1, comma 130 della Legge 145/2018, con particolare riferimento agli affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00, nel quale si precisa che le Stazioni Appaltanti, per la scelta dell'operatore economico, sono *"tenute [quindi non obbligate] a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici"*;

Valutato quindi:

con riferimento alla particolare tipologia dell'opera pittorica che necessita dell'intervento - di cui al presente provvedimento - e, altresì, in considerazione dell'ottimizzazione del risultato finale, di vagliare l'ipotesi di affidamento diretto anche in deroga al ricorso del Mercato Elettronico, di cui alla precedente premessa;

Ricordato, altresì, che:

il Regolamento dei procedimenti di appalti e contratti, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 01.03.2019, sopra citato, prevede l'acquisizione di almeno due preventivi per affidamenti di importo inferiore agli € 40.000,00;

Ritenuto, pertanto, in ottemperanza anche alla regolamentazione interna:

di acquisire un altro preventivo oltre a quello, già agli atti del Servizio Musei per l'esecuzione dei lavori di restauro finanziati dalla famiglia Contento, sopra citato, con riferimento alla medesima prestazione;

Acquisito quindi, a seguito di esplorazione del mercato:

il preventivo di un altro operatore economico qualificato nella particolare tipologia di intervento conservativo sul ciclo pittorico di cui alla presente determinazione, come sotto dettagliato:

restauratrice Francesca Faleschini (C.F. FLSFNC73D63D325Y – P.IVA 05058220285), sede legale sita in Via Ticino, 8 - 35030 Sarmeola di Rubano (PD), prot. n. 104740/2019, per un importo d'intervento complessivo pari a € 22.000,00;

Rilevato, a tale proposito, che:

la succitata restauratrice può configurarsi come operatore economico uscente, essendo stata impegnata in un recente intervento di restauro avente ad oggetto un'altra opera pittorica in proprietà del comune di Treviso, come risultante da Determinazione Dirigenziale n. 2347/2018;

Considerato quindi:

anche in ottemperanza al principio di rotazione previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, delle Linee Guida ANAC n. 4, nonché facendo seguito a quanto approvato nella Comunicazione di Giunta comunale n. 702/2019, sopra richiamata, di individuare tramite affidamento diretto nel laboratorio di restauro Andrea Libralesso (C.F. LBRNDR50H27L736P, P.IVA. 02639920277), sito in Via Villetta 68/B, 30030, Salzano (VE), cod. Ascot 15970, di cui al preventivo prot. n. 0091338/2019, anche in assenza della sua registrazione in MePA, l'operatore economico meglio indicato per l'esecuzione dell'intervento di restauro a valere sul capitolo di spesa 247121/040 - Musei civici - interventi diversi beni mobili - Musei civici - conservazione raccolte - IVA - AA del bilancio comunale, anche in considerazione di quanto già a più riprese specificato nel presente provvedimento ed ulteriormente sintetizzato nella preminente opportunità di garantire all'opera di restauro suddetta sia una continuità (necessaria) di esecuzione, sia un'uniformità di metodo e stile sia, con specifico riferimento alla particolarità e delicatezza del ciclo pittorico oggetto d'intervento, un approccio estremamente qualificato e di comprovata fiducia;

Dato atto che:

il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'A.N.AC. per l'affidamento di cui all'intervento ivi trattato è il seguente: Z142A07345;

Acquisite:

la documentazione di regolarità ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 ss. mm. ii; agli atti del Servizio Musei, prot. n. 101079/2019 e 101090/2019 e la certificazione del Casellario Giudiziale n. 0157880/2019, relative al restauratore Andrea Libralesso, come meglio specificato nelle precedenti premesse;

Verificata altresì la regolarità di:

Casellario ANAC e DURC del medesimo professionista;

Fatta salva:

la possibilità, da parte del Comune di Treviso, di procedere - anche in corso di esecuzione - alla risoluzione del rapporto contrattuale a seguito di sopravvenuta irregolarità da parte del sopramenzionato restauratore Andrea Libralesso, anche a seguito di verifiche che si dovessero rendere necessarie o in considerazione della non esecuzione dell'intervento di restauro a regola d'arte e per l'importo preventivato, anche a fronte di ingiustificata motivazione e/o comportamento negligente;

Individuato che:

il ruolo di RUP per l'affidamento di cui alla presente Determinazione viene assunto dal dott. Lorenzo Traina, dirigente ad interim del settore Biblioteche, Musei e Turismo del Comune di Treviso;

Attestato che:

il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023 sopra richiamato;

Attestato altresì:

il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. In Legge 102/2009);

Attestato inoltre che:



la spesa in oggetto non rientra nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010;

Richiamato nuovamente:

l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Richiamato inoltre:

il preventivo del laboratorio di restauro Andrea Libralesso (C.F. LBRNDR50H27L736P, P.IVA. 02639920277), sito in Via Villetta 68/B, 30030, Salzano (VE), prot. n. 0091338/2019

## DETERMINA

di affidare direttamente, per le motivazioni in premessa specificate e ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii, il lavoro d'intervento di restauro conservativo/manutentivo al laboratorio di restauro Andrea Libralesso (C.F. LBRNDR50H27L736P, P.IVA. 02639920277), sito in Via Villetta 68/B, 30030, Salzano (VE), cod. Ascot 15970, per un importo complessivo di € 11.300 IVA inclusa (Imponibile € 9.262,30; IVA al 22% € 2.037,70), a seguito di preventivo acquisito prot .n. 0091338/2019;

di impegnare la spesa complessiva di € 11.300,00, IVA al 22% inclusa, come da preventivo trasmesso prot. n. 0091338/2019, imputandola nell'esercizio finanziario in cui la stessa sarà esigibile (anno 2019), a favore del laboratorio di restauro Andrea Libralesso (C.F. LBRNDR50H27L736P, P.IVA. 02639920277), sito in Via Villetta 68/B, 30030, Salzano (VE), cod. Ascot 15970, come di seguito meglio dettagliato:

ANNO	ESIGIBILITA'	IMPORTO	CAPITOLO
2019	2019	€ 11.300,00 (IVA al 22% inclusa)	247121/040 cod. 2.2.1.99.0

di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'A.N.AC. per il contratto in oggetto è il seguente: Z142A07345;

di dare inoltre atto, a migliore ed ulteriore precisazione di quanto sopra indicato, che:

l'affidamento di cui al presente atto è previsto nell'anno 2019, con conseguente esigibilità della spesa in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL nell'annualità 2019;

il contratto verrà formalizzato mediante la forma della corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm. ii. e dell'art. 5, comma 1, lett. I del Regolamento dei procedimenti di appalti e contratti, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 01.03.2019;

il pagamento avverrà previo rilascio dell'attestazione di verifica di conformità rilasciato dal responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. lgs. 50/2016, su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell'art. 184 del D. lgs. n. 267/2000;

i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. lgs. n. 33/2013 in adempimento altresì di quanto disposto dall'art. 29 del D. lgs. n. 50/2016;

l'assegnazione di cui al presente atto sarà sottoposta alla normativa della Legge n. 136 del 13/08/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;

di riservare la possibilità per l'Amministrazione Comunale di risolvere il contratto di affidamento, revocarne l'aggiudicazione e/o di sospendere l'esecuzione, nel caso in cui emerga l'incapacità a contrattare dell'operatore economico aggiudicatario a seguito della verifica e dell'acquisizione - trattandosi di un affidamento di importo superiore agli € 5.000,00, di:

- DURC (documento unico di regolarità contributiva);
- casellario giudiziale dei propri amministratori;
- casellario ANAC;
- certificato di regolarità fiscale, ex art. 80, comma 4, del D.Lgs 50/2016 emesso dalla competente Agenzia delle Entrate.

Si ottempera, altresì, a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica e si precisa che il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del D.Lgs. n. 192/2012;

di dare infine atto che:

l'affidamento verrà comunicato all'operatore economico aggiudicatario precisando che lo stesso assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, con contestuale risoluzione di diritto del contratto di esecuzione qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della Legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.;

l'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la possibilità di revocare l'aggiudicazione e/o di sospendere l'esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l'incapacità a contrarre dell'operatore economico aggiudicatario.

**COMUNE DI TREVISO**  
**SETTORE BIBLIOTECHE, MUSEI E TURISMO**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il sottoscritto dott. LORENZO TRAINA, nato a Ginevra il 26.08.1958, nella veste di dirigente ad interim del Settore Biblioteche, Musei e Turismo, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

che l'intervento di restauro di cui al presente provvedimento:

- non è oggetto - ad oggi - di convenzione CONSIP SPA ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99 (Finanziaria 2000),
- che si è proceduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/2016, ss. mm. ii.

FIRMATO  
dott. Lorenzo Traina

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

come da determinato

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE; MUSEI E TURISMO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
BIBLIOTECHE, MUSEI E TURISMO  
dott. Lorenzo Traina

Maria Cristina Cappellazzo

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma di € 11.300,00 , imputandola all'esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile, a favore di LIBRALESSO ANDREA (ascot 15970 ) per l'affidamento del servizio di restauro conservativo ciclo pittorico trecentesco "le storie di Otinel", al cap. 247121/40 "Musei civici - conservazione raccolte- IVA - AA" – p.d.c.f. (2.02.01.99.999) – imp. 2019/4049.  
somma finanziata da Avanzo amministrazione rendiconto 2018 applicato nell'esercizio finanziario 2019.

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria